REGOLAMENTO (CE) N. 2371/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le decisioni del Consiglio, del 18 maggio 1998, relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ([1]), in particolare il rispettivo articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) è opportuno adottare le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alla trasformazione, originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania, previsto dai suddetti protocolli. Tale regime è identico al regime applicabile a taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, le cui modalità di applicazione sono definite dal regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione ([2]). Per motivi di semplificazione amministrativa appare opportuno inserire le modalità di applicazione dei succitati regimi di importazione in uno stesso regolamento e modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 1599/97, estendendone l'applicazione ai prodotti originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania;

(2) tale regime di importazione sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio ([3]): di conseguenza è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/1999 ([5]), così da escludere l'Estonia e la Lituania dal suo campo di applicazione;

(3) poiché i protocolli di adeguamento sono entrati in vigore il 1° settembre 1999, come indicato dal Consiglio ([6]), è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dalla stessa data;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2479/96 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CEE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Lettonia e che fissa i prezzi minimi all'importazione»

2) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati B e C del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 1999.

([1]) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1 (per la Lituania) e GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9 (per l'Estonia).
([2]) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.
([3]) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.
([4]) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.
([5]) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 47.
([6]) GU L 224 del 25.8.1999, pag. 9 (per la Lituania) e GU L 248 del 21.9.1999, pag. 36 (per l'Estonia).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO

PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE

(in EUR/100 kg netti)

Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Repubblica Slovacca	Repubblica ceca	Estonia	Lituania
ex 0810 10	—	Fragole destinate alla trasformazione	51,4	—	—	51,4	—	—	51,4	—
ex 0810 20 10	—	Lamponi destinati alla trasformazione	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	—	—
ex 0810 30 10	—	Ribes nero destinato alla trasformazione	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
ex 0810 30 30	—	Ribes rosso destinato alla trasformazione	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	—
ex 0811 10 11	0811 10 11*10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—	75,0	—
	0811 10 11*90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—	57,6	—
ex 0811 10 19	0811 10 19*10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	—	—	75,0	—	—	—	75,0	—
	0811 10 19*90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso di zuccheri superiore al 13 %: altre	—	—	57,6	—	—	—	57,6	—
ex 0811 10 90	0811 10 90*10	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	—
	0811 10 90*90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altre	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	—
ex 0811 20 19	0811 20 19*11	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: frutti interi	—	99,5	99,5	—	99,5	99,5	99,5	—
	0811 20 19*19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %: altri	—	79,6	79,6	—	79,6	79,6	79,6	—
ex 0811 20 31	0811 20 31*10	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: interi	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	—
	0811 20 31*90	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	—
ex 0811 20 39	0811 20 39*10	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	—
	0811 20 39*90	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	—
ex 0811 20 51	0811 20 51*10	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	—	39,0	39,0	—	39,0	39,0	39,0	—
	0811 20 51*90	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	—	29,5	29,5	—	29,5	29,5	29,5	—»

ALLEGATO B

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine
0811 10 11	Fragole congelate	Lettonia»

ALLEGATO C

«ALLEGATO II

PREZZI

(in EUR/100 kg netti)

Codice NC	Designazione delle merci	Lettonia
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	93,7
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	72,0»